



ORDINANZA N° 29/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Gioia Tauro (RC) - Interdizione temporanea di un tratto di strada all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro.
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- VISTA** la nota prot. n. 23603 U/2024 PRES del 29/08/2024, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha comunicato al

Commissario Liquidatore dell'Ente Strumentale CORAP della Regione Calabria che alcuni tratti di strada afferenti la viabilità principale dell'ambito portuale di Gioia Tauro, sono interessati da cedimenti (armature stardali, ginti di dilatazione del viadotto, ecc.) sulla pavimentazione stradale, ritenendo, inoltre, necessario evitare la percorrenza del tratto stradale interessato e la necessità che il predetto Ente Strumentale intervenga affinché venga posta in sicurezza la viabilità in parola, e nelle more degli interventi di manutenzione da effettuare, interdire il tratto di strada ammalorato e disponedo apposita viabilità alternativa;

RITENUTO pertanto necessario che, in relazione a quanto sopra, vengano interdette all'utenza portuale i tratti di strada interessati dai cedimenti del manto stradale e adottare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose, nelle zone portuali in questione, secodo la planimetria allegata alla presente per farne parte integrante;

VISTO il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in particolare l'art. 59, punto 10), in combinato disposto con l'art. 6 comma 4, lett. a) della legge n. 84/94 e s.m.i., il quale afferma che "A norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione", ovvero l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 37/2007 del 04/12/2007 con la quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauroa (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*) ha inteso regolamentare l'accesso nell'ambito portuale di Gioia Tauro, avuto riguardo agli articoli 8, 9 e 10 della predetta ordinanza;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza la viabilità come riportata nlla planimetria allegata alla presente Ordinanza, sarà interdetta alla viabilità veicolare (indicata con colorazione rossa), nei tratti di strada ammalorati (viadotto, asse viario, ecc.) con utilizzo esclusivo di apposita viabilità alternativa (indicata con colorazione (indicata con frecce di colorazione verde);

ORDINA

ART. 1 Interdizione

E' vietato, l'utilizzo della viabilità dedicata alla circolazione veicolare dei tratti di strada indicati nella planimetria allegata alla presente ordinnza indicati con colorazione rossa, utilizzando

esclusivamente per il traffico veicolare, la viabilità alternativa come indicato nella su citata planimetria allegata con frecce di colore verde.

ART. 2
Rispetto della segnaletica

L'utenza portuale dovrà rispettare i segnali stradali per impongono le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

ART. 3
Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 4
Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 5
Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 6
Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 30/08/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI